

**ASSOCIAZIONE
“RASSEGNA DELLE CARRESI” APS**



STATUTO

INDICE:

ART. 1 - Denominazione, durata e sede	pag. 3
ART. 2 - Statuto	pag. 3
ART. 3 - Efficacia dello statuto	pag. 3
ART. 4 - Interpretazione dello statuto	pag. 3
ART. 5 - Oggetto sociale, finalità e attività	pag. 3
ART. 6 - Ammissione degli associati e numero minimo	pag. 5
ART. 7 - Diritti e doveri degli associati	pag. 6
ART. 8 - Perdita della qualifica di associato	pag. 6
ART. 9 - Gli organi sociali	pag. 7
ART. 10 - Assemblea dei soci	pag. 7
ART. 11 - Competenze inderogabili dell'Assemblea	pag. 8
ART. 12 - Assemblea ordinaria	pag. 9
ART. 13 - Assemblea straordinaria	pag. 9
ART. 14 - Organo di amministrazione	pag. 9
ART. 15 - Presidente, Vice-Presidente e cariche associative	pag. 10
ART. 16 - Organo di controllo	pag. 12
ART. 17 - Revisione legale dei conti.....	pag. 12
ART. 18 - Il Collegio dei Probiviri	pag. 12
ART. 19 - Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili	pag. 12
ART. 20 - Risorse economiche	pag. 13
ART. 21 - Bilancio	pag. 13
ART. 22 - Libri sociali	pag. 13
ART. 23 - Devoluzione del patrimonio	pag. 14
ART. 24 - Disposizioni finali	pag. 14

ASSOCIAZIONE RASSEGNA DELLE CARRESI APS

STATUTO

ART. 1

(Denominazione, sede, durata e simbolo)

1.1 È costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente in materia, l'associazione denominata: ASSOCIAZIONE RASSEGNA DELLE CARRESI APS.

1.2. Soltanto dopo l'iscrizione del presente Statuto nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'Associazione "Rassegna delle Carresi" APS (di seguito indicata in forma breve come "Associazione") aggiungerà alla denominazione Associazione Rassegna delle Carresi APS anche la locuzione/acronimo ETS.

1.3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Larino.

1.4. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

1.5. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

1.6. Il simbolo dell'Associazione è costituito da un logo circolare con testa di bue stilizzato di colore giallo su fondo nero sul cui bordo è inserita la denominazione completa dell'associazione.

1.6 – Il simbolo dell'evento principale denominato RASSEGNA DELLE CARRESI preceduto dal numero romano indicante il numero di edizioni svolte, organizzato e gestito dall'Associazione a valenza regionale e/o nazionale è costituito da un logotipo circolare raffigurante la Regione Molise di colore blu sulla quale insiste un bue a figura intera di colore blu. Il tutto su fondo bianco.

ART. 2

(Statuto)

2.1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (d'ora in avanti CTS), delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2.2. L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

3.1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

4.1. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e in virtù delle previsioni contenute nell'art. 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Oggetto sociale, finalità e attività)

5.1. L'Associazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'art. 5 CTS,

avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e attuando le finalità e i principi generali, che qui integralmente si richiamano, contenuti negli artt. 1, 2 e 35 CTS.

5.2. L'Associazione esercita, dunque, in via esclusiva o quanto meno principale, una o più attività di interesse generale:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

In particolare, l'ASSOCIAZIONE "RASSEGNA DELLE CARRESI" APS promuove/sostiene:

- la realizzazione dell'annuale manifestazione denominata RASSEGNA DELLE CARRESI sul territorio del Comune di Larino nelle forme e nei modi stabiliti dall'Associazione;
- la promozione e il recupero, la realizzazione, l'organizzazione e la gestione delle rievocazioni storiche e non e delle manifestazioni religiose e votive, tradizionali e/o folcloristiche che prevedono l'utilizzo di carri agricoli o simili, trainati da buoi sul territorio regionale e nazionale;
 - l'adesione ad associazioni o enti, anche in forma consortile, dirette all'allevamento e alla tenuta dei bovini al fine di assicurare l'approvvigionamento del numero necessario di animali per la continuità delle carresi su tutto il territorio nazionale;
 - la salvaguardia del patrimonio genetico delle razze bovine da carne ed in particolare delle razze bovine in via di estinzione e da lavoro anche attraverso l'allevamento diretto delle stesse;
 - la collaborazione, in ogni forma compatibile con la natura e la finalità dell'associazione, con altri soggetti giuridici: Associazioni riconosciute e non, Comitati, Enti pubblici e privati che ne condividono gli scopi sociali e che svolgono festività patronali, ludiche, rievocazioni storiche, folcloristiche, religiose e devozionali, legate ai rituali agrari nei quali il bue ed il carro agricolo o simile nelle sue molteplici forme e addobbi rappresentano gli elementi imprescindibili della manifestazione popolare;
 - lo sviluppo di iniziative a carattere religioso, sociale, culturale, professionale, ricreativo, turistico e musicale collegate alla manifestazione turistica Rassegna delle Carresi;
 - la costituzione, ove necessario, di fondi per la tutela, per lo svolgimento e per lo sviluppo e la promozione della Rassegna delle Carresi e delle manifestazioni similari che tradizionalmente si svolgono in Molise e in altri luoghi in Italia;
 - la promozione e la gestione, anche per delega e/o a nome dei soci, in armonia con le direttive dei competenti Organi pubblici, di allevamenti ai fini della ricerca e della salvaguardia e conservazione di razze bovine da lavoro con particolare riferimento a quelle in via di estinzione;
 - l'organizzazione di Congressi, Convegni, Mostre e Rassegne, Corsi di formazione, Concorsi, Fiere, Mercati ed Aste Zootecniche;
 - gli associati allevatori all'acquisto e al mantenimento di razze di bovini da lavoro allevati prioritariamente per il loro utilizzo nelle manifestazioni pubbliche e all'assistenza sanitaria;
 - la produzione di alimenti destinati ai bovini allevati prioritariamente per il loro utilizzo nelle manifestazioni pubbliche, direttamente o da soggetti associati;
 - la promozione dei prodotti derivanti dagli allevamenti locali di bovini anche attraverso eventi ed iniziative gastronomiche;
 - la promozione e lo sviluppo dell'artigianato strettamente collegato alla tradizione delle carresi.

L'associazione potrà svolgere attività diversa da quella prevalente stabilita nell'oggetto sociale in via secondaria e strumentale al fine di reperire risorse per il finanziamento della propria attività e qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e

concludere tutte le operazioni di natura giuridica utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, i criteri, le regole e le modalità relative al funzionamento organizzativo e tecnico dell'Associazione e del rapporto con gli associati saranno disciplinati da apposito regolamento approvato dall'Assemblea Generale.

ART. 6

(Ammissione degli associati e numero minimo)

6.1. Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche maggiorenni che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

6.2. L'Associazione dovrà avere almeno sette (7) persone fisiche associate ed il numero dei soci è illimitato.

6.3. L'ammissione all'Associazione è deliberata, in osservanza del principio di non discriminazione, dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. Chi intende aderire all'Associazione dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta che dovrà contenere:

1. l'indicazione del nome, cognome, residenza, data di nascita e codice fiscale se persona fisica o del rappresentante legale e regione sociale del richiedente;
2. l'ammontare della quota sociale che intende versare e che non dovrà essere comunque inferiore al minimo fissato dall'assemblea;
3. dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Il Consiglio Direttivo, ricevuta la domanda di ammissione ed accertata l'inesistenza di cause di incompatibilità con gli scopi sociali dell'associazione, delibera sulla stessa.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati a cura dello stesso Organo.

6.4. In caso di rigetto della domanda, l'Organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

6.5. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

6.6. Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

6.7 La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

6.8 Gli aderenti si distingueranno di conseguenza in due tipologie:

- Associati: persone iscritte all'Associazione, che hanno diritto di elettorato attivo e passivo e pertanto possono contribuire alla nomina di soggetti con doveri di dirigenza e accedere alle cariche interne.
- Sostenitori: persone che intendano contribuire attivamente alle iniziative dell'Associazione e concorrere al suo percorso con piena libertà di opinione e di proposta, che avranno soltanto il diritto di elettorato passivo.

I soci "sostenitori", unicamente per spirito di liberalità, verseranno in favore dell'associazione la quota associativa o altre somme al fine di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. Coloro che intendono aderire all'associazione come "soci sostenitori" dovranno presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta che dovrà contenere:

1. l'indicazione del nome, cognome, residenza, data di nascita e codice fiscale;
2. l'ammontare della quota sociale o di liberalità che si propone di versare;

3. la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. Il Consiglio Direttivo, ricevuta la domanda ed accertata l'inesistenza di causa d'incompatibilità con gli scopi sociali, delibera sulla domanda.

I "soci sostenitori" verranno iscritti nello speciale registro dei Soci sostenitori tenuto dal Consiglio Direttivo. L'adesione dei soci sostenitori si rinnova ogni anno.

6.9 Possono iscriversi all'Associazione, secondo le modalità previste dal presente Statuto ed a fronte del versamento annuale di una quota decisa dal Comitato Direttivo, tutti i cittadini dell'Unione Europea che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e si riconoscono nella cultura della tradizione contadina legata ai rituali agrari celebrati come ricorrenze annuali o periodiche attraverso le tradizionali e storiche manifestazioni che prevedono l'utilizzo indispensabile di buoi e carro agricolo nonché nei programmi, progetti e valori che verranno sviluppati nel tempo.

È possibile anche l'adesione collettiva da parte di altri soggetti giuridici, quali ad esempio, associazioni, Comitati, Enti privati. Al momento dell'adesione il soggetto aderente indica il proprio referente. La quota associativa è stabilita dal Direttivo dell'Associazione in percentuale sul bilancio consuntivo del richiedente relativo all'anno precedente alla domanda di adesione. L'entità della percentuale da applicare per la determinazione della quota sociale è stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione "Rassegna delle Carresi" APS in sede di bilancio preventivo. Le modalità di partecipazione alle attività dell'Associazione sono stabilite da specifici accordi definiti concordemente tra le parti.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

7.1. Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti almeno 90 giorni prima della data di votazione nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- esaminare i libri sociali, mediante richiesta scritta da presentare al Consiglio di Amministrazione;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa che potrà essere di diverso importo tra Associati e Sostenitori secondo quanto stabilito dall'Organo Direttivo ed approvato dall'Assemblea.

ART. 8

(Perdita della qualifica di associato)

8.1. La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, decadenza o per causa di morte.

8.2. Può recedere dall'associazione il socio:

1. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
2. che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto all'Organo di amministrazione. La dichiarazione di recesso è revocabile.

8.3. L'esclusione sarà deliberata dall'assemblea, con votazione a maggioranza, nei confronti del socio:

- che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentono la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto sociale;
- che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi e scopi sociali;

8.4. Le deliberazioni prese in materia di recesso, esclusione e decadenza debbono essere comunicate ai soci dal Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, valevole quale notifica.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

In alternativa, le controversie che insorgessero tra i soci e l'associazione in merito ai provvedimenti adottati su tali materie, potranno essere demandate alla decisione arbitrale dei Probiviri.

8.5. Le quote associative non sono trasferibili, rivalutabili e rimborsabili. Ciò stabilito, gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi e che comunque abbiano cessato di appartenere alla associazione, non possono richiedere le quote versate, né hanno diritto sul patrimonio dell'associazione.

ART. 9

(Gli organi sociali)

9.1. Sono organi dell'Associazione:

l'Assemblea dei soci;

- l'Organo di amministrazione;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Tesoriere economo;
- il Segretario;
- l'Organo di controllo;
- il Revisione legale dei conti;
- il Collegio dei Probiviri.

Hanno diritto ad essere eletti, quali membri degli organi sociali tutti i "soci", in regola con il versamento delle quote sociali, ad esclusione del Collegio dei Probiviri.

ART. 10

(Assemblea dei soci)

10.1. L'Assemblea è l'organo sovrano, è costituita dagli associati ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

10.2. L'Assemblea è convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio almeno una volta all'anno dal Presidente, o da chi ne fa le veci, in tutti i casi nei quali se ne ravvisi la necessità o quando ne fanno richiesta almeno tre membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati.

10.3. La convocazione deve avvenire mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, fissata almeno 24 ore dopo la prima.

10.4. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, app social, spedita/divulgata almeno 10 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

10.5. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone o se diversamente disposto dall'Organo di amministrazione o dal Presidente.

10.6. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli associati.

10.7. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

10.8. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati da almeno 90 giorni in regola con il pagamento della quota associativa.

10.9. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati conferendo loro delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero di deleghe pari a 1.

10.10. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

10.11 Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi o dal tutore legale. È esclusa la partecipazione del minore all'elettorato passivo.

ART.11

(Competenze inderogabili dell'Assemblea)

11.1. L'Assemblea ordinaria:

- elegge il Presidente e i consiglieri dell'Organo di Amministrazione, preventivamente approvando, ove sussista, la presentazione di una o più liste, formate dai soci che abbiano dichiarato la propria disponibilità ad essere eletti come membri del suddetto organo;
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

11.2. L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

ART. 12
(Assemblea ordinaria)

12.1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

12.2. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

ART. 13
(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 14
(Organo di amministrazione)

14.1. L'Organo di amministrazione governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

14.2. L'organo di amministrazione è formato dal Presidente e da 12 consiglieri eletti dall'assemblea, per la durata di anni 5 e sono rieleggibili per non più di 4 mandati consecutivi a partire dalla prima elezione utile effettuata successivamente all'approvazione del presente Statuto. Per le cause di ineleggibilità e decadenza si applica l'art. 2382 cod. civ., che qui si intende integralmente richiamato. Parimenti, al conflitto di interessi degli amministratori si applica, richiamandone integralmente il contenuto, l'art. 2475-ter cod. civ.

14.3. Le modalità di elezione dei membri del Consiglio Direttivo sono disciplinate da apposito regolamento elettorale, approvato dall'Assemblea, attraverso la modalità "per liste" o, in mancanza, "unica lista mista" cioè formata da candidature individuali. In ogni caso, gli amministratori, entro trenta giorni dalla loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nell'apposito registro, secondo le indicazioni contenute nella normativa vigente.

In caso di *vacatio* della carica di uno o più Consiglieri, purché in numero inferiore alla metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione. Chi subentra in luogo di Consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rieletto.

14.4. L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

14.5. Il Presidente dell'Associazione è il Presidente dell'Organo di amministrazione.

14.6. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

14.7 Il Consiglio:

1. affianca il Presidente nell'organizzazione della vita dell'associazione, sia durante l'anno, sia, e soprattutto, durante la Festa di San Pardo;

2. organizza i tre cortei processionali dei carri, durante i tre giorni della festa, mediante ricorso anche a risorse umane e tecniche, e si adopera perché le decisioni, prese al riguardo, vengano osservate;
3. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci;
4. redige il bilancio dell'associazione e la relazione di accompagnamento dello stesso;
5. redige e fa osservare il regolamento interno dell'associazione;
6. delibera, previa istruttoria, circa l'ammissione, il recesso, la decadenza dei soci dell'associazione e la sospensione temporanea dell'addobbo dei carri;
7. cura l'attribuzione del numero a ciascun nuovo socio carriero, secondo la prassi consolidata dalla tradizione e le regole fissate dal presente statuto;
8. adotta eventuali provvedimenti disciplinari, previsti dallo statuto, nei confronti di quei soci che non osservassero le norme dello statuto o del regolamento dell'associazione, salvo i casi in cui la inosservanza dovessero avere, come possibile conseguenza, il recesso, la decadenza o l'esclusione del socio dall'associazione;
9. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizioni di legge o del presente statuto, fossero riservati agli altri organi sociali e statutari.

Ciascun membro del Consiglio Direttivo:

1. ha diritto di presentare proposte, in conformità agli scopi e finalità sociali, per il buon funzionamento dell'associazione, sia in fase di programmazione che in quella di attuazione;
2. ha diritto di voto in seno al Consiglio;
3. decade dalla carica, qualora, senza giustificato motivo, risultasse assente in tre sedute consecutive dalle riunioni del Consiglio. In tal caso, il Presidente, sentito il parere dei consiglieri presenti, procederà alla surroga nella persona del primo dei non eletti, secondo il verbale delle votazioni per l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo.

Analogamente si procederà in caso di dimissioni che devono essere presentate per iscritto, indirizzate al Presidente dell'Organo di Amministrazione, come anche in caso di recesso e decadenza di uno dei consiglieri.

Qualora la surroga di uno o più consiglieri dovesse risultare impossibile, secondo il criterio appena detto, si procederà all'elezione dei membri mancanti, secondo le regole generali, previste per l'elezione del Consiglio Direttivo.

ART. 15

(Presidente, Vicepresidente e cariche associative)

15.1. Il Presidente dell'Associazione rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.

15.2 Il Presidente dell'Associazione viene eletto contestualmente agli altri membri dell'Organo d'amministrazione. Si provvederà alla proclamazione degli eletti entro venti (20) giorni dalla data dell'elezione.

15.3. Compiti del Presidente:

1. convoca e presiede l'assemblea, ordinaria e straordinaria e l'Organo di amministrazione, di cui è componente;

2. cura l'esecuzione delle deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
3. cura la presentazione del bilancio e la relazione dell'attività annuale svolta da sottoporre all'approvazione dell'Organo di amministrazione e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.
4. compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione; per atti di straordinaria amministrazione necessita di apposita delibera del Consiglio Direttivo.
5. nomina il Segretario fra i membri del Consiglio Direttivo, con il compito di verbalizzare ogni singola seduta, sia dell'assemblea che del Consiglio;
6. nomina il Tesoriere fra i membri del Consiglio Direttivo;
7. tiene i contatti con i soci, ne riceve i suggerimenti e le proposte, ne ascolta i rilievi e le osservazioni, prende decisioni, insieme con il Consiglio Direttivo, che non siano attribuite ad altri organi sociali.
8. ha la rappresentanza e la firma sociale. Egli, perciò, è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni e da privati, i pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze;
9. ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive, riguardanti l'associazione, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione;
10. può chiedere pareri su materie ed affari di particolare complessità, natura e difficoltà.

15.4. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. La sua nomina spetta al Presidente. E' facoltà del Presidente nominare due Vicepresidente anziché uno soltanto.

15.5. Il Segretario e il Tesoriere economo sono nominati dal Presidente fra i membri del Direttivo. Le funzioni possono essere attribuite anche alla medesima persona.

15.5.1. Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del Libro dei Soci;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- effettua le convocazioni delle riunioni del Consiglio Direttivo, predisponendo l'ordine del giorno su indicazione del Presidente;
- tiene i contatti di comune prassi amministrativa con tutti gli organi dell'Associazione;
- si occupa del protocollo, della corrispondenza in arrivo ed in uscita;
- cura l'archivio dell'Associazione;
- può essere delegato dal Presidente alla firma di atti amministrativi ordinari.

15.5.2. Il Tesoriere, collabora con il Presidente ed a lui spetta il compito di provvedere alla tenuta e all'aggiornamento dei libri contabili ed alla predisposizione del progetto di bilancio dell'Associazione. Per l'adempimento degli obblighi contabili e per la predisposizione e redazione di documenti e prospetti di sintesi, contabili, di bilancio, il tesoriere può avvalersi di collaboratori o professionisti con il consenso e l'autorizzazione del Presidente.

Il Tesoriere può essere delegato dal Presidente alle operazioni di incasso e di pagamento, sia a mezzo contanti che con l'utilizzo di conti correnti bancari e postali indicati dall'Organo di amministrazione. Egli è responsabile dei depositi in contanti e valori costituenti la cassa dell'Associazione.

ART. 16

(Organo di controllo)

16.1. È nominato nei casi previsti dall'art. 30 CTS. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ. e gli stessi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 co. 2, cod. civ. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

17.2. Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 17

(Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017.

ART. 18

(il Collegio dei Probiviri)

18.1. Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri nominati dall'assemblea dei soci e scelti tra persone estranee all'associazione con particolare capacità professionale ed esperienza giuridica.

18.2. L'associazione e i soci possono rimettere alla decisione del collegio dei probiviri la risoluzione di tutte le controversie che riguardino l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamenti o derivanti da deliberazioni prese legalmente dagli organi sociali competenti, fatta eccezione di quelle che non possono formare oggetto di compromesso.

18.3. Rientrano nella competenza del collegio dei probiviri le decisioni in materia di recesso, esclusioni e decadenza, nonché ogni controversia insorgente tra i singoli soci e l'associazione, nonché le controversie fra socio e socio, sempre relativamente ai rapporti sociali.

I probiviri decidono secondo equità, nel rispetto delle norme statutarie e regolamenti.

18.4. Le decisioni del Collegio possono essere impugnate esclusivamente dall'Assemblea dei soci che ha facoltà di modificarne i contenuti.

18.5. I membri del Collegio sono nominati ad ogni rinnovo di cariche sociali. I membri possono essere rieletti illimitatamente.

ART. 19

(Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili)

19.1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

19.2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 20

(Risorse economiche)

L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento, e allo svolgimento della propria attività, da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21

(Bilancio)

21.1. L'anno sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di esercizio, comprendente il rendiconto economico/finanziario, dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 CTS (e, se previste, dovrà documentare il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore).

21.2. Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione sulla gestione per il conseguimento degli scopi sociali e statutari. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

21.3. Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Associazione dovrà redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, e a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

21.4. Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

21.5. Il bilancio di esercizio e il rendiconto di cui al comma precedente, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 22

(Libri sociali)

22.1. L'Associazione avrà cura di tenere i seguenti libri sociali:

1. il libro degli associati;
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione;
4. il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

22.2. Agli associati è riconosciuto il diritto di esaminare i libri sociali, attraverso espressa richiesta scritta al Consiglio Direttivo motivandone le ragioni della richiesta.

22.3. Entro venti giorni dalla richiesta il Consiglio Direttivo avrà cura di fornire il materiale richiesto.

22.4. I libri e o i registri richiesti in visione non potranno essere consegnati senza la supervisione di un membro delegato dal Consiglio Direttivo, né potranno essere asportati dal luogo indicato per la visione degli stessi.

22.5. Il materiale fornito in visione non potrà né essere fotocopiato, né fotografato, né riprodotto in alcun modo. Previo appuntamento con la parte interessata, nel luogo e in orario indicato saranno messi a disposizione il materiale richiesto per la visione.

ART. 23

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, nei modi e secondo le modalità previste dall'art. 9 CTS.

ART. 24

(Disposizioni finali)

24.1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.